

**STATUTO PER I PATRONATI SCOLASTICI
DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE
A DIECIMILA ABITANTI (STATUTO B)**

STATUTO TIPO PER I PATRONATI SCOLASTICI DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A DIECIMILA ABITANTI (STATUTO B - ART. 6 DELLA LEGGE 4 MARZO 1958, N. 261), IN ALLEGATO (ALLEGATO B) AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA P.I. IN DATA 23 LUGLIO 1958

Art. 1

A norma della legge 4 marzo 1958, n. 261, è istituito nel Comune di _____ con sede in via _____, il Patronato scolastico, che si propone di assistere gli alunni bisognosi frequentanti la scuola nell'adempimento dell'obbligo scolastico.

Pertanto il Patronato assiste gli alunni della scuola elementare (compresi gli alunni delle classi previste dall'art. 172, ultimo comma, del testo unico sull'istruzione elementare, postelementare e sulle sue opere di integrazione - R.D. 5 febbraio 1928, n.577), nonchè gli alunni - entro il 14° anno di età - delle altre scuole per il completamento dell'obbligo (comprese le scuole d'arte), semprechè queste scuole siano sprovviste di Cassa Scolastica.

Il Patronato può assistere anche gli alunni delle scuole materne.

Art. 2

Il Patronato, che ha personalità giuridica pubblica, è sottoposto alla vigilanza del Provveditore agli studi.

Art. 3

Fini del Patronato sono :

- fornire gratuitamente agli alunni bisognosi libri, cancelleria, indumenti, medicinali;
- organizzare e gestire la integrazione alimentare anche sotto forma di refezione scolastica a favore degli alunni sopradetti;
- istituire e gestire doposcuola, interscuola, ricreatori, colonie;
- favorire l'assistenza igienico-sanitaria scolastica;
- curare ogni altra iniziativa che integri l'azione educatrice della scuola.

Art. 4

Al conseguimento dei propri fini, il Patronato provvede con :

- a) - le quote dei soci;
- b) - il contributo dell'Amministrazione comunale;
- c) - il contributo del Ministero della P.I.;
- d) - il contributo del Ministero dell'Interno;
- e) - gli utili della vendita delle pagelle scolastiche;
- f) - gli utili dell'economato;
- g) - doni, legati, erogazioni di enti e benefattori, secondo la specifica destinazione da essi data;
- h) - il provento di speciali iniziative promosse dal Patronato;
- i) - le rendite patrimoniali.

Art. 5

Sono soci del Patronato gli enti, le associazioni e le persone fisiche.

Sono soci benemeriti gli enti, le associazioni e le persone fisiche che abbiano versato al Patronato la somma di almeno L. _____ o donato al Patronato beni mobili o immobili per un valore equivalente.

Sono soci vitalizi le persone fisiche che abbiano versato al Patronato la somma di almeno L. _____

Sono soci annuali gli enti e le associazioni che versino annualmente la somma di L. _____ e le persone fisiche che versino annualmente la somma di L. _____

NOTA = Il Patronato, nel fissare le cifre, dovrà attenersi ai seguenti minimi:

- a) - per i soci benemeriti L. 20.000.= (ventimila);
- b) - per i soci vitalizi L. 5.000.=;
- c) - per i soci annuali L. 1.000.= se si tratta di enti e di associazioni, L. 500.= se si tratti di persone fisiche.

Art. 6

Sono Organi del Patronato :

- 1) - il Presidente;
- 2) - il Consiglio di Amministrazione;
- 3) - la Giunta esecutiva;
- 4) - il segretario-direttore;
- 5) - l'Assemblea dei soci.

Art. 7

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente il Patronato in giudizio e nei rapporti con terzi. Convoca e presiede la Giunta esecutiva e il Consiglio di amministrazione e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni.

Il Presidente designa un consigliere che lo sostituisca in caso di sua assenza o di impedimento.

Art. 8

Il Consiglio di amministrazione del Patronato, da nominarsi con decreto del Provveditore agli studi, è composto come segue :

- a) di un rappresentante dell'Amministrazione comunale;
- b) di un rappresentante dell'Autorità scolastica, scelto dal Prevveditore fra il personale di vigilanza o il personale insegnante di ruolo ordinario delle scuole elementari;
- c) di un rappresentante dell'Autorità ecclesiastica, designato dall'Ordinario diocesano;
- d) di un rappresentante dell'Autorità sanitaria. Esso sarà un medico scolastico o, in mancanza, l'ufficiale sanitario o, in mancanza, un medico condotto. La designazione compete al Comune.
- e) di due rappresentanti degli insegnanti elementari, eletti dai colleghi;

- f) di un rappresentante dei genitori degli alunni, scelto dal Provveditore fra un elenco di nominativi proposti dai direttori didattici competenti per territorio;
- g) di uno o più rappresentanti dei soci, in ragione di uno per cento soci o frazione di cento superiore a cinquanta per ciascuna delle tre categorie. Ciascuna categoria non può avere più di due rappresentanti. In ogni caso, il numero dei rappresentanti dei soci non può - nel complesso - essere superiore a tre. Nel caso, invece, che nessuna delle tre categorie raggiunga il numero di cento soci e qualora - nel complesso - tutte e tre le categorie raggiungano o superino il numero di cento soci, è eletto un solo rappresentante per tutte e tre le categorie;
- h) di un direttore o di un insegnante delle scuole per il completamento dell'obbligo di cui all'articolo 1 del presente statuto, se prechè trattisi di scuole sprovviste di Cassa Scolastica;

Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione del Patronato il Segretario-direttore.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio. Se nel corso del triennio uno dei consiglieri venga a mancare per un qualsiasi motivo, si provvede alla sua sostituzione, sino al compimento del triennio.

Art. 9

Non possono essere membri del Consiglio di amministrazione del Patronato coloro ai quali, a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, nonchè del Regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 e successive modificazioni, non è riconosciuto il diritto di far parte della Congregazione di carità.

Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio di amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri, il genero e la nuora.

Nei casi di incompatibilità è escluso il meno anziano di nomina e subordinatamente il più giovane di età.

Non possono intervenire a discussioni e deliberazioni i consiglieri che abbiano interessi propri o dei parenti e affini fino al quarto grado quando siano all'ordine del giorno argomenti inerenti a tali interessi.

Art. 10

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono per due sedute consecutive, decadono dalla carica.

Il Provveditore agli studi, accertata tale circostanza, promuove gli atti per la sostituzione.

Art. 11

- Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico delibera:
- 1) sullo statuto dell'Ente, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio scolastico provinciale;
 - 2) sui contratti di acquisto e di alienazione dei beni immobili o mobili;

- f) di un rappresentante dei genitori degli alunni, scelto dal Provveditore fra un elenco di nominativi proposti dai direttori didattici competenti per territorio;
- g) di uno o più rappresentanti dei soci, in ragione di uno per cento soci o frazione di cento superiore a cinquanta per ciascuna delle tre categorie. Ciascuna categoria non può avere più di due rappresentanti. In ogni caso, il numero dei rappresentanti dei soci non può - nel complesso - essere superiore a tre. Nel caso, invece, che nessuna delle tre categorie raggiunga il numero di cento soci e qualora - nel complesso - tutte e tre le categorie raggiungano o superino il numero di cento soci, è eletto un solo rappresentante per tutte e tre le categorie;
- h) di un direttore o di un insegnante delle scuole per il completamento dell'obbligo di cui all'articolo 1 del presente statuto, se prechè trattisi di scuole sprovviste di Cassa Scolastica;

Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione del Patronato il Segretario-direttore.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio. Se nel corso del triennio uno dei consiglieri venga a mancare per un qualsiasi motivo, si provvede alla sua sostituzione, sino al compimento del triennio.

Art. 9

Non possono essere membri del Consiglio di amministrazione del Patronato coloro ai quali, a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, nonché del Regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 e successive modificazioni, non è riconosciuto il diritto di far parte della Congregazione di carità.

Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio di amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri, il genero e la nuora.

Nei casi di incompatibilità è escluso il meno anziano di nomina e subordinatamente il più giovane di età.

Non possono intervenire a discussioni e deliberazioni i consiglieri che abbiano interessi propri o dei parenti e affini fino al quarto grado quando siano all'ordine del giorno argomenti inerenti a tali interessi.

Art. 10

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono per due sedute consecutive, decadono dalla carica.

Il Provveditore agli studi, accertata tale circostanza, promuove gli atti per la sostituzione.

Art. 11

- Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico delibera:
- 1) sullo statuto dell'Ente, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio scolastico provinciale;
 - 2) sui contratti di acquisto e di alienazione dei beni immobili o mobili;

- 3) sull'accettazione o rifiuto di lasciti e di doni;
- 4) sulle locazioni o conduzioni;
- 5) su ogni altro argomento che importi trasformazione o diminuzione di patrimonio;
- 6) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- 7) sulla convocazione ordinaria dell'assemblea dei soci e sugli argomenti da mettere all'ordine del giorno;
- 8) sulla convocazione straordinaria dell'assemblea dei soci e sugli argomenti da mettere all'ordine del giorno.
- 9) sui provvedimenti relativi ai servizi di riscossione e tesoreria;
- 10) sulle autorizzazioni a stare in giudizio;
- 11) sul programma annuale di assistenza a termini degli artt. 1 e 3 dello statuto;
- 12) sull'ammissione dei soci.

Art. 12

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, per essere valide, devono essere prese con l'intervento della maggioranza assoluta (metà + 1) dei componenti del Consiglio e a maggioranza semplice dei voti degli intervenuti.

E' richiesta la maggioranza assoluta, per la validità e delle riunioni e delle deliberazioni, quando il Consiglio di amministrazione è chiamato a deliberare sugli argomenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 8 e 10 dell'art. 11 del presente statuto.

I verbali sono compilati e conservati dal segretario-direttore e firmati da esso e dal Presidente e quindi trascritti in apposito registro.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi, nonchè tutte le volte in cui il Presidente lo ritiene opportuno, nonchè ancora su richiesta di un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio viene convocato mediante avviso ai singoli componenti dello stesso almeno tre giorni prima della riunione.

L'avviso dovrà indicare gli argomenti all'Ordine del giorno.

Art. 14

La Giunta esecutiva consta di quattro membri, due di diritto e due elettori. Questi ultimi sono scelti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno. I membri di diritto sono il Presidente del Consiglio di amministrazione, che presiede la Giunta esecutiva, e il segretario-direttore.

La Giunta è convocata dal Presidente mediante avviso da inviarsi ai singoli componenti almeno due giorni prima della riunione.

L'avviso dovrà contenere gli argomenti da trattare nella seduta.

Art. 15

La Giunta cura l'andamento del Patronato; prepara il bilancio preventivo e consuntivo; sovraintende alla amministrazione del patrimo-

nio, alla contabilità, alla cassa, in genere a tutto quanto riguarda l'attività del Patronato; cura l'esercizio delle diverse forme di assistenza previste dall'art. 3 dello statuto, ed il relativo coordinamento; formula l'ordine del giorno per le adunanze del Consiglio di amministrazione.

Art. 16

Il segretario-direttore, scelto di regola tra gli insegnanti elementari di ruolo ordinario, quale persona particolarmente qualificata nel campo della assistenza scolastica, è nominato dal Provveditore agli studi, su proposta del Consiglio di amministrazione del Patronato.

Al segretario-direttore è affidata la direzione tecnica ed amministrativa del Patronato. Egli fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

NOTA = I requisiti per la scelta del segretario-direttore sono conseguenti a specifiche esigenze di funzionamento del Patronato. Da ciò la opportunità che nella carica di segretario-direttore non si abbiano frequenti avvicendamenti, beninteso ove nulla osti in particolare.

Art. 17

Il segretario-direttore promuove gli atti per la preparazione del bilancio preventivo e del consuntivo; provvede all'amministrazione del patrimonio, al servizio di contabilità e di cassa ed in genere dirige tutti i servizi di natura tecnica ed amministrativa del Patronato scolastico. Quindi cura la pubblicazione delle deliberazioni per le quali essa è richiesta, tiene il registro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva e dell'assemblea dei soci; cura la corrispondenza, la tenuta dell'archivio e degli atti contabili.

Art. 18

L'assemblea generale dei soci è convocata in sessione ordinaria annuale nel mese di _____ per discutere la relazione del Consiglio di amministrazione, esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione della Commissione di cui all'art. 5 della legge 4.3.1958, n. 261, e per designare i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione.

L'assemblea può essere convocata straordinariamente sempre che occorra e quando sia richiesta da un terzo almeno dei soci.

NOTA = L'indicazione del mese relativo alla sessione ordinaria dell'assemblea dei soci è subordinata alla determinazione - da parte del regolamento di cui all'art. 18 della legge 4 marzo 1958, n. 261 - della data iniziale e terminale dell'esercizio finanziario del Patronato scolastico.

Art. 19

Le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea dei soci sono fatte dal Presidente del Consiglio di amministrazione in seguito

a deliberazione del Consiglio stesso mediante avvisi individuali contenenti l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello destinato per la riunione.

L'avviso di convocazione dovrà anche essere affisso nell'albo del Comune per quindici giorni anteriori alla data di convocazione insieme all'ordine del giorno della seduta.

Negli avvisi deve essere prevista la data della eventuale seconda convocazione.

Art. 20

L'assemblea dei soci sceglie nel proprio seno un Presidente e un segretario, i quali costituiscono l'ufficio di presidenza cui si uniranno in caso di votazione, come scrutatori, due o più soci ugualmente scelti dall'assemblea.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga la maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 21

L'elenco dei soci e gli atti dell'assemblea devono essere custoditi nella segreteria del Patronato sotto la diretta responsabilità del segretario-direttore.

Art. 22

Per le designazioni dei rappresentanti dei soci di cui all'art. 8, lettera g), si richiede la maggioranza assoluta riferita al numero dei soci iscritti al Patronato e se questa non si raggiunga, sono designati coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti.

Sono eletti coloro che hanno riportato in prima e seconda votazione il maggior numero dei voti.

In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 23

Per tutti i casi non previsti dal presente statuto, si richiamano le disposizioni contenute nella legge 4 marzo 1958, n° 261, nonchè quelle del regolamento di attuazione della legge stessa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Moro